
N° 1100: la “responsabilità individuale” non è un optional (e comprende la responsabilità delle conseguenze)

Non siamo in uno Stato autoritario. Lo Stato non può arrivare dappertutto. Per questo, spesso, lo Stato impartisce “raccomandazioni” mirate per evitare o invitare a determinati comportamenti che possono essere nocivi.

La “responsabilità individuale” è uno di questi strumenti.

La “responsabilità individuale” parte dal duplice presupposto che le persone siano capaci di discernimento (cioè di valutazione) e che la libertà personale venga limitata solo di conseguenza.

Lo vediamo con le raccomandazioni sul rispetto delle norme Covid, sulle distanze sociali, sull'igiene, sull'evitare di recarsi in determinati Paesi, ecc.

Vi sono persone – poco accorte o semplicemente arroganti – che non hanno però bene recepito cosa significhi “responsabilità individuale”, pretendendo di interpretare il concetto unilateralmente e solo a proprio vantaggio.

LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE COMPRENDE ANCHE L'ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLE CONSEGUENZE DI QUANTO, IN BARBA ALLE RACCOMANDAZIONI, SI FA O NON SI FA.

Pavoneggiarsi della responsabilità individuale per poi pretendere di non assumersene le conseguenti responsabilità è sintomo di mancanza di maturità e dignità.

Un esempio lo abbiamo visto in questi giorni con un aiuto-cucina che, nonostante le raccomandazioni, ha voluto trascorrere le proprie vacanze nella sua terra di origine, il cui Stato è inserito nella lista dei Paesi sconsigliati e con quarantena obbligatoria.

Questo dipendente tentava di effettuare la successiva quarantena obbligatoria a spese del datore di lavoro!

In realtà, proprio la responsabilità individuale (ma anche la logica!) impone che quei 10 giorni di quarantena costituiscano un'assenza non pagata, oppure compensata con eventuali ore di straordinario, vacanze, liberi arretrati, ecc..


Piaccia o non piaccia l'assunzione della responsabilità individuale per un comportamento deliberato è anche questo***.

Da notare, infine, che il datore di lavoro avrebbe anche qualcosa da dire nell'ambito del dovere di fedeltà del lavoratore (sancito dal CO!) se un suo dipendente viene a mancare (per 10 giorni) a seguito di un suo deliberato atteggiamento facente seguito ad una sua decisione di “responsabilità individuale” volta a non rispettare le raccomandazioni.

***in alcuni casi (ma non sempre) il dipendente potrebbe comunque ricevere le indennità IPG

GastroTicino

Massimo Suter



Presidente cantonale
Vicepresidente svizzero GastroSuisse

Gabriele Beltrami



Direttore